DECISIONE (UE) 2026/1538 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 giugno 2026

che delega i poteri decisionali in materia di accordi con i clienti di TARGET-ECB *(BCE/2026/13)*

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento interno del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) La Banca centrale europea (BCE) è responsabile dell'accettazione di clienti nel proprio sistema componente TARGET-ECB (TARGET-ECB), della conclusione di accordi con tali clienti e della modifica degli accordi ove necessario, in particolare per allinearli alle modifiche dei termini e delle condizioni di TARGET-ECB di cui alla decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea (BCE/2022/22) ([1]).

(2) Per garantire una governance efficace e l'efficienza operativa, è opportuno che il Comitato esecutivo deleghi i propri poteri decisionali riguardanti le modifiche agli accordi con i clienti di TARGET-ECB a un membro del Comitato esecutivo e consenta la subdelega di poteri decisionali al livello dell'alta direzione.

(3) Per gli stessi motivi, è altresì opportuno che il Comitato esecutivo deleghi i propri poteri decisionali riguardanti la risoluzione di accordi con i clienti di TARGET-ECB a un membro del Comitato esecutivo e consenta la subdelega di tali poteri decisionali all'alta direzione laddove tali accordi debbano essere risolti con effetto immediato e senza preavviso a causa dell'apertura di procedure di insolvenza di cui all'articolo 24, paragrafo 1, dell'allegato I alla decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) e/o il partecipante a TARGET non soddisfi più i criteri di accesso di cui all'articolo 4 dell'allegato I a tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Delega e subdelega di poteri decisionali

1. Il Comitato esecutivo delega al membro del Comitato esecutivo responsabile per le infrastrutture di mercato e i pagamenti i poteri decisionali relativi all'approvazione della risoluzione e delle modifiche agli accordi con i clienti del sistema componente TARGET-ECB (TARGET-ECB) per conto della BCE in conformità all'articolo 2.

2. Il Comitato esecutivo con la presente decisione autorizza il membro del Comitato esecutivo responsabile delle infrastrutture di mercato e dei pagamenti di subdelegare i poteri decisionali di cui al paragrafo 1 al direttore generale o, in sua assenza, al vicedirettore generale della direzione generale Infrastrutture di mercato e pagamenti.

([1]) Decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2022, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB e che abroga la decisione BCE/2007/7 (BCE/2022/22) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/911/oj).

Articolo 2

Criteri per le decisioni relative agli accordi con i clienti di TARGET-ECB

1. La delega e la subdelega dei poteri decisionali per l'approvazione della modifica degli accordi con i clienti di TARGET-ECB sono limitate alle modifiche degli stessi che soddisfano uno qualsiasi dei seguenti criteri:

a) sono conformi alle disposizioni della decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22);

b) sono di natura puramente tecnica, compresi gli aggiornamenti del manuale operativo, e non hanno un impatto finanziario negativo per la BCE.

2. La delega e la subdelega dei poteri decisionali per l'approvazione della risoluzione di accordi con i clienti di TARGET-ECB sono limitate alle risoluzioni effettuate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'allegato I alla decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22).

Articolo 3

Obbligo di segnalazione

I soggetti ai quali sono stati delegati o subdelegati i poteri decisionali di cui all'articolo 1 informano ogni anno il Comitato esecutivo delle decisioni adottate mediante delega o subdelega ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 luglio 2026.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 giugno 2026

La presidente della BCE
Christine LAGARDE